

**Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale
(AC [1631](#))**

**Art. 1.
(Definizioni)**

L'articolo contiene l'elenco delle definizioni.

**Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di
intelligenza artificiale)**

L'articolo reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per il coordinamento con la normativa vigente, per la promozione e lo sviluppo nel territorio nazionale dei sistemi di IA, prevedendo alcuni criteri direttivi con le seguenti finalità:

- prevedere l'**obbligo**, per i fornitori rilevanti di sistemi di IA, stabilendo un periodo di tempo congruo per consentire la messa in esercizio dei sistemi, di **una notifica preventiva, al fine di garantire che gli stessi sistemi di IA siano progettati e sviluppati in modo tale che gli utenti siano informati della loro interazione con tali sistemi;**
- prevedere l'**attribuzione al Comitato di coordinamento per l'aggiornamento della strategia nazionale sull'utilizzo dell'IA**, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2023, dello **svolgimento di compiti relativi alla predisposizione di proposte di carattere normativo e di agevolazione del contatto tra gli operatori del settore, le istituzioni e le autorità;**
- prevedere che al medesimo Comitato sia attribuito il ruolo di **stabilire bilanciamenti di ottimizzazioni e di definire vincoli critici per i fornitori** onde impedire ogni violazione riguardante i diritti e le libertà della persona e delle imprese, e di procedere ad una **mappatura nazionale delle iniziative di sperimentazione normativa di tecnologie di IA e di monitorare la piena coerenza dell'utilizzo di sistemi di IA con le normative europee e internazionali;**
- identificare e **promuovere**, altresì, la **possibilità di utilizzo di diversi canali per lo svolgimento della formazione** con gli attori della filiera della formazione;
- **istituire**, presso la direzione generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un **registro pubblico dei sistemi di IA per la raccolta e la pubblicazione**, in formato accessibile al pubblico, **dei dati operativi dei sistemi di intelligenza artificiale rilevati** periodicamente e confrontati con i relativi obiettivi di ottimizzazione;
- **prevedere**, in fase di notifica preventiva, una **consultazione indetta dall'AGCM per la raccolta di osservazioni da parte del pubblico** da tenere in considerazione nell'ambito delle valutazioni relativa ai bilanciamenti di ottimizzazioni e della definizione dei vincoli critici;
- **conferire all'Agid la facoltà di attribuire a un operatore lo status di fornitore o di fornitore rilevante** di sistemi di intelligenza artificiale;
- prevedere che l'AGCM **svolga verifiche periodiche circa il rispetto dei bilanciamenti di ottimizzazioni**, dei vincoli critici e degli scostamenti dagli obiettivi di ottimizzazione e delle eventuali notifiche al Garante per la protezione dei dati personali per eventuali questioni di sua competenza;
- **attribuire all'AGCM un potere sanzionatorio in caso di scostamenti e di violazioni**, compresa, per quelli più gravi, la sospensione delle attività del sistema di IA e la

facoltà di stabilire condizioni attenuanti ove si verifichi una immediata soluzione della problematica;

- prevedere, per **l'ambito sanitario, un'attività di sorveglianza dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del Ministero della salute**, con facoltà di segnalazione di scostamenti e violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di avviare procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;
- prevedere, per **l'ambito della giustizia, un'attività di sorveglianza dei sistemi di IA da parte del Ministero della giustizia** con facoltà di segnalazione di scostamenti e violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'avvio di procedure sanzionatorie, con particolare aggravamento in caso di recidiva;
- prevedere il **divieto di utilizzo di sistemi biometrici, senza autorizzazione, a meno che l'uso sia strettamente necessario** per motivi di prevenzione, indagine e di accertamento di specifiche tipologie di reati;
- istituire un **Fondo di garanzia per il risarcimento relativamente ai casi in cui qualunque fatto, correlato** direttamente a processi, risultati e funzioni dei **sistemi di IA arrechi danno o pregiudizio**, direttamente o indirettamente, **a una persona o al suo patrimonio, senza che il sistema di intelligenza artificiale presenti deviazioni dal funzionamento atteso e non vi siano diverse possibilità risarcitorie**. Il fondo, amministrato dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, è costituito da una percentuale dei proventi dei fornitori di sistemi di intelligenza artificiale stabilita dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con la collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede che, dall'attuazione della presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**